

Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali a norma degli articoli 31 e 70 del regolamento (UE) 2021/2115 e degli articoli 28 (paragrafo 3), 29 (paragrafo 2) e 33, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché ai beneficiari che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Normativa nazionale di riferimento

- D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);
- Decreto 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alla Zona Ordinaria;
- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 6, del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli obblighi di seguito indicati.

Descrizione degli obblighi

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime, nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica agricola e nel Decreto 25 febbraio 2016 si distinguono le seguenti tipologie di obbligo a carico delle aziende agricole che aderiscono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e agli impegni in materia di gestione di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti, degli effluenti zootecnici e dei



digestati.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 4 dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.

PRODOTTI FITOSANITARI

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari: si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché ai beneficiari che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28 e dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Normativa nazionale di riferimento

- Decreto legislativo n. 152 del 3/4/2006 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14/12/2006 S.O. n. 96) e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177/L);
- Decreto Mipaaf 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012" (G.U. n. 35 del 12/02/2014).
- Decreto Masaf 3 marzo 2015 prot. n. 4847 relativo a Scadenze per il controllo funzionale delle attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 6, del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli obblighi di seguito indicati.

Descrizione degli obblighi

- a) Ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e delle norme di recepimento successive, possono essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo.

Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari".

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 150/2012, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i tre anni, fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal



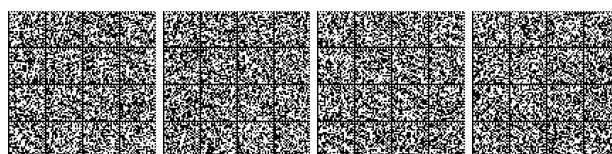
medesimo DM n. 4847/2015 agli articoli 1, 2 e 3, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

Le attrezzature nuove sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e sono considerati validi i controlli funzionali effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, realizzati conformemente a quanto riportato nel Decreto 22 gennaio 2014, all'allegato III paragrafo 5, in merito ai requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi. Gli intervalli di tempo che intercorrono tra i controlli sono riassunti nello schema che segue. Per quanto riguarda gli intervalli diversi da quelli indicati nella tabella, si rimanda a quanto stabilito nel citato DM 4847 del 3/3/2015.

Tipo di attrezzatura	Utilizzatore	Obbligo del controllo
Tutte in generale	Utilizzatore professionale	Ogni 3 anni
	Contoterzista	Ogni 2 anni
Attrezzature nuove	Utilizzatore professionale	Entro 5 anni dall'acquisto
	Contoterzista	Entro 2 anni dall'acquisto
Irroratrici con barra fino a 3 metri (anche nuove)	Utilizzatore professionale	Ogni 6 anni
	Contoterzista	Ogni 4 anni
Irroratrici montate su treni o aeromobili	—	Ogni anno

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti obblighi:

- b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale obbligo ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del D.M. del 22 gennaio 2014.
- c) Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita".
- d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.
- e) Le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.



BENESSERE ANIMALE

Requisiti minimi relativi al benessere animale: si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 nel caso siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Normativa nazionale di riferimento

- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". Allegato previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b);
- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini", articolo 5 e all'allegato I;
- Decreto Legislativo 27 settembre 2010, n. 181, art. 4 commi 1, 2 e 3 e allegato IV.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 6, del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli obblighi di seguito indicati.

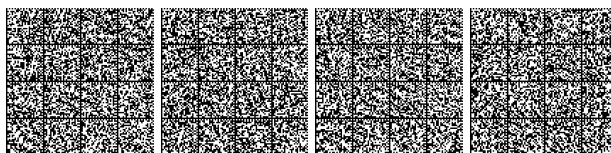
Descrizione degli obblighi

Il beneficiario e/o almeno un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti devono possedere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali che siano funzionali a conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti (in materia, ad esempio, di pratiche di allevamento, condizioni di stabulazione, accesso all'aperto, alimentazione e abbeveraggio, mutilazioni e castrazione, arricchimento ambientale, ecc.), ai sensi di quanto stabilito dal punto 1 dell'allegato al D.lgs. 26 marzo 2001, n. 146, il quale dispone: "Personale: 1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali".

Il rispetto del presente requisito si intende assolto mediante:

- il possesso di un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; oppure
- il possesso di un attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi ad oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e miglioramento del benessere animale; oppure
- aver fatto domanda o aver già usufruito della consulenza in materia di benessere animale nell'ambito della Misura 2 del PSR 2014-2020; oppure
- la richiesta di iscrizione ad un idoneo percorso formativo sul benessere animale, offerto anche nell'ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell'arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; oppure
- per il beneficiario o il personale addetto agli animali, esperienza nel settore da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini ed ovicapri, 5 anni per i suini; oppure
- mediante l'adesione dell'azienda al sistema ClassyFarm o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle check list di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del D.lgs. n. 146/2001, per favorire una migliore conoscenza degli animali



domestici da allevamento, le Regioni e le Province autonome possono organizzare, periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o di altri soggetti individuati da Regioni e Province, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, ivi inclusi gli addetti aziendali, allo scopo di favorire la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza. Tali corsi sono organizzati dai Servizi Veterinari delle Aziende Usl o sotto la loro supervisione, nell'ambito del percorso formativo a cascata predisposto dal Ministero della Salute e dal Centro di riferimento nazionale per il benessere.

26A03699

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 luglio 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei 100 anni dalla fondazione del SSC Napoli, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Vista la nota prot. n. 5128 del 23 gennaio 2026 con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 6 febbraio 2026, prot. MEF-DE n. 5035/2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 31 del 7 febbraio 2026, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei 100 anni dalla fondazione del SSC Napoli, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026;

